



Linee guida sull'istruzione parentale: cosa cambia e cosa resta

Angela Cantalupo e Grazia Fassorra

Staff Nazionale ANP

22 gennaio 2026


Indice

- Istruzione parentale: quadro generale e riferimenti normativi
- Diritto delle famiglie e obbligo di istruzione
- Le nuove Linee guida: finalità, natura operativa e ruoli
- Responsabilità delle scuole
- Esami di Idoneità e di Stato
- Vigilanza, criticità e casi ricorrenti (Q&A)

Istruzione parentale: quadro generale

L'istruzione parentale non nasce oggi. È presente da decenni nel nostro ordinamento. Le Linee guida non introducono nuovi diritti o nuovi divieti: rendono operative norme già esistenti.

Tuttavia, l'effetto del cosiddetto “decreto Caivano” produce anche rilevanza penale. Questo cambia il quadro delle responsabilità per le famiglie e per chi vigila.



Cosa è l'istruzione parentale



Cosa non è



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• È una modalità legittima di assolvimento dell'obbligo di istruzione.• Riguarda l'istruzione impartita per almeno 10 anni.• Tale obbligo inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, oppure attraverso l'istruzione parentale.• La famiglia assume direttamente la responsabilità educativa. | <ul style="list-style-type: none">• Non è educazione informale.• Non è un percorso privo di controlli.• Non consente di eludere l'obbligo di istruzione. |
|---|--|

Riferimenti Normativi

- Artt. 30 e 34 della Costituzione;
- L'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1949;
- D.lgs. 297/1994 (TU), art. 111 c. 2;
- D.lgs. 76/2005, art. 1, c. 4;
- D.lgs. 296/2006 art. 1 c. 622 (l'obbligo è innalzato a 10 anni);
- D.lgs. n. 62/2017 c. 23 (dedicato all'istruzione parentale);
- D.L. n. 123/2023, cosiddetto «decreto Caivano»;
- Nota ministeriale annuale sulle iscrizioni e, per quanto riguarda gli esami di idoneità, il D.M. n. 218/2025.

Diritto delle famiglie, ma anche

Obbligo di istruzione

Diritto delle famiglie

La libertà educativa dei genitori è un diritto costituzionale, ma non è assoluto. È bilanciato con l'interesse pubblico a garantire che ogni minore riceva un'istruzione adeguata. Da qui discendono controlli ed esami.

Obbligo di istruzione

Per quanto riguarda i vincoli, i genitori devono dichiarare di essere in grado di sostenere dal punto di vista economico e tecnico l'onere dell'educazione scolastica dei figli, come scritto nel TU e ribadito dal D.lgs. n. 76/2005, art. 1, c. 4: *“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”*. Particolare rilievo assume anche il D.L. n. 123/2023, il cosiddetto “decreto Caivano”, che introduce pene fino a due anni di reclusione per i responsabili dei minori che non vi ottemperano.

Le nuove Linee Guida

Finalità e natura operativa

Finalità

- Uniformare le procedure.
- Ridurre errori e contenzioso.
- Tutela del diritto all'istruzione.

Natura Operativa

- Le nuove Linee guida hanno natura operativa. Non restringono diritti, ossia non cambiano i diritti delle famiglie.
- Chiariscono il perimetro dell'istruzione parentale che comprende sia l'attività svolta direttamente dai genitori o da persona da loro delegata, sia la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali.
- Cambiano la chiarezza delle regole e il livello di attenzione richiesto alle scuole.
- Indicano procedure per evitare errori e contenzioso.

Adempimenti familiari

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono presentare in forma cartacea, annualmente (fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione), la **comunicazione preventiva** al dirigente scolastico di una scuola del territorio di residenza **entro il termine annuale delle iscrizioni**, corredandola con due documenti indispensabili:

- La dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei figli;
- Un progetto didattico-educativo coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e con le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, *«fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità»*.

Attenzione: solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti.

Ruolo del DS

- Il Dirigente prende atto della scelta.
- Vigila sull'assolvimento dell'obbligo.
- Non deve richiedere titoli di studio o ISEE.
- Non deve subordinare la scelta a valutazioni discrezionali.
- Il DS provvede a informare i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), **per iscritto**, in merito agli adempimenti cui sono tenuti per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (presentazione ogni anno della domanda di iscrizione agli esami di idoneità e partecipazione agli stessi, rinnovo della comunicazione preventiva nei termini previsti nel caso vogliano continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale). La scuola vigilante provvede a registrare correttamente la scelta effettuata dai genitori nel sistema informativo del Ministero (SIDI).

Attenzione: qualora il progetto didattico-educativo risulti significativamente incoerente con le Indicazioni nazionali/Linee Guida, la scuola può consigliare le opportune modifiche, per tutelare il diritto del minore a un'istruzione di qualità, ma non può respingere la scelta della famiglia. La **comunicazione preventiva non è una domanda e non richiede autorizzazione!**

Responsabilità delle scuole

Vigilare sull'obbligo non è un adempimento formale!

Obbligo di vigilare

La vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione non è un adempimento meramente formale, ma un **dovere giuridico preciso** che coinvolge anche le istituzioni scolastiche.

La normativa attribuisce infatti alla scuola, e in particolare al dirigente scolastico, un ruolo attivo nel controllo del corretto adempimento dell'obbligo, anche nei casi di istruzione parentale o di percorsi non svolti presso scuole statali o paritarie

Per questo motivo, le **Linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito sull'istruzione parentale** ribadiscono con chiarezza che la scuola deve:

- ricevere e registrare le comunicazioni preventive;
- monitorare la partecipazione agli esami di idoneità;
- sollecitare formalmente le famiglie in caso di inadempienze;
- segnalare le situazioni di mancato assolvimento dell'obbligo alle autorità competenti, in particolare al Sindaco del Comune di residenza.
- La vigilanza sull'obbligo di istruzione rappresenta dunque una **funzione di garanzia a tutela del minore**, che la scuola è chiamata a esercitare con attenzione, tracciabilità degli atti e tempestività, nel rispetto dei diritti delle famiglie ma anche dell'interesse pubblico all'istruzione.

Esami di Idoneità

Non si possono eludere!

Esami di Idoneità

L'esame annuale è il perno dell'intero sistema. Non è una formalità e non è rinunciabile.

La **libertà di scegliere la sede d'esame** comporta obblighi di comunicazione tra scuole e una corresponsabilità nella vigilanza. Infatti, la scuola può anche essere diversa rispetto a quella a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame.

Esami di Idoneità

Il D.M. n. 218/2025 ne disciplina le modalità di svolgimento. Le domande devono essere presentate dai genitori o da chi ne fa le veci.

Per il primo ciclo: **entro il 30 aprile.**

Per il secondo ciclo: **i termini sono stabiliti dalle singole scuole.**

Nota Bene: si tratta di una tempistica che i dirigenti devono monitorare con rigore, poiché la mancata presentazione della richiesta deve attivare procedure di sollecito che possono comportare la segnalazione dell'inadempimento al Sindaco. Tale passaggio procedurale assume particolare rilevanza alla luce delle nuove sanzioni penali: la vigilanza non è più solo un adempimento formale, ma una responsabilità che espone i dirigenti a possibili contestazioni in caso di inerzia.

Attenzione: se la scuola prescelta come sede d'esame è diversa dalla scuola vigilante, diventa **corresponsabile** (rispetto all'obbligo di vigilare). E' quindi opportuno un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all'esame di idoneità la scuola prescelta come sede d'esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie). Dopo lo svolgimento dell'esame di idoneità, la scuola sede d'esame procede ad inserire gli esiti nel SIDI e a comunicare le risultanze alla scuola vigilante.

Alunni BES

Per gli studenti con disabilità o con un disturbo specifico di apprendimento che, durante l'esame di idoneità, necessitano di misure dispensative o di strumenti compensativi previsti dalla normativa, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono allegare alla domanda la copia della certificazione prevista dalla legge. Devono inoltre essere allegati, se disponibili, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Composizione e compiti delle Commissioni per l'esame di idoneità del 1° ciclo

La commissione che svolge gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle indicazioni del collegio dei docenti.

Per gli esami di idoneità relativi alla **scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado**, la commissione è composta da due docenti della scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Se l'alunno ha una disabilità, la commissione viene integrata con un docente di sostegno.

Per gli esami di idoneità alla **seconda e alla terza classe della scuola secondaria di primo grado**, la commissione è composta dai docenti del consiglio di classe dell'anno in corso per cui è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

- L'esito dell'esame è espresso con il giudizio: **idoneità/non idoneità**.

Composizione e compiti delle commissioni per l'esame di idoneità del 2° ciclo

- La commissione d'esame è nominata dal dirigente scolastico ed è composta dai docenti delle discipline previste per l'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità. In presenza di alunni con disabilità, la commissione include anche un docente di sostegno.
- Per l'esame di idoneità **alle classi seconda e terza della scuola del secondo ciclo**, entro i termini stabiliti dalla scuola scelta, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono presentare la domanda per sostenere l'esame, allegando la programmazione didattica seguita durante l'anno.
- L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni, secondo il calendario stabilito dalla scuola, che viene comunicato ai candidati con anticipo.
- Prima dell'inizio delle prove, la commissione esamina i programmi presentati dai candidati, la cui aderenza alle Indicazioni nazionali dei Licei o alle Linee Guida degli istituti tecnici e professionali è condizione imprescindibile per l'ammissione agli esami.
- L'esame verifica la preparazione nelle diverse discipline attraverso prove scritte, pratiche e orali.
- L'esame è superato **se il candidato ottiene almeno sei decimi in ciascuna disciplina**.
- Dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, non è più necessario sostenere ogni anno l'esame di idoneità, salvo il caso in cui si richieda l'iscrizione a una scuola statale o paritaria.

Esami di Stato 1° ciclo

Per l'esame conclusivo del primo ciclo, i genitori degli alunni o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano la domanda entro il 20 marzo.

L'ammissione richiede la partecipazione alle prove INVALSI, da svolgersi entro il mese di aprile presso la scuola prescelta.

Esami di Maturità

Per l'esame di maturità, poiché l'istruzione parentale è prevista fino all'età di assolvimento dell'obbligo di istruzione, si conferma **la sola facoltà per gli aspiranti di presentarsi come candidati esterni**, secondo le modalità definite dal D.lgs. n. 62/2017 e dalle ordinanze annuali.

Esami di Maturità

- Sono ammessi all'esame coloro che compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- Siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- Il D.M. 226/2024 ha introdotto un requisito aggiuntivo per l'ammissione all'esame: essa è subordinata, oltre che alla partecipazione dei candidati alle prove INVALSI, anche allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO – ora denominati Formazione Scuola Lavoro (FSL) – per almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi. Il consiglio di classe valuta la validità di queste esperienze e il candidato che non abbia raggiunto il monte ore minimo non è ammesso all'esame preliminare.

Nota bene: coloro i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe, devono superare un esame preliminare volto ad accertare la preparazione sulle discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali non siano in possesso dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Vigilanza

La vigilanza sull'obbligo di istruzione rappresenta dunque una **funzione di garanzia a tutela del minore**, che la scuola è chiamata a esercitare con attenzione, tracciabilità degli atti e tempestività, nel rispetto dei diritti delle famiglie, ma anche dell'interesse pubblico all'istruzione.

Istruzione parentale presso scuole non statali e non paritarie

Nel caso in cui l'obbligo di istruzione venga assolto presso una scuola del primo ciclo non statale e non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale devono comunicare ogni anno questa scelta, in forma cartacea, al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, entro il periodo previsto per le iscrizioni.

Infatti, giuridicamente, **la frequenza in queste scuole non produce titoli e non assolve automaticamente l'obbligo.**

Gli alunni devono sostenere l'esame di idoneità presso una scuola **statale o paritaria** al termine della quinta classe della scuola primaria, per poter accedere al grado di istruzione successivo, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, come candidati privatisti. L'esame di idoneità è inoltre necessario anche nel caso in cui si chiedi l'iscrizione a una scuola statale o paritaria.

L'attenzione è dovuta

Perché nella prassi:

- molte famiglie credono (erroneamente) che la frequenza di una scuola non paritaria **sia sufficiente di per sé**;
- si possono creare “**zone grigie**” nell’assolvimento dell’obbligo.

Le Linee guida chiudono questa ambiguità:
frequentare una scuola non paritaria non assolve automaticamente l’obbligo

Criticità

L'esame è il mezzo con cui lo Stato verifica indirettamente la capacità tecnica della famiglia.

L'inerzia del DS può generare responsabilità: tutto va documentato per dimostrare l'avvenuta vigilanza.

Q&A: alcune domande ricorrenti

- La scuola deve autorizzare l'istruzione parentale?
- La scuola può rifiutare la richiesta della famiglia?
- No, la scelta spetta alla famiglia ed è esercizio di un diritto costituzionale. La scuola **prende atto** della comunicazione preventiva e svolge un ruolo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- No, la scuola non può respingere la scelta dell'istruzione parentale se la comunicazione è formalmente corretta. Può però segnalare eventuali criticità e vigilare attraverso gli strumenti previsti dalla legge, in particolare l'esame di idoneità.

Q&A: alcune domande ricorrenti

- La scuola può giudicare il progetto educativo?
- Cosa succede se la famiglia non presenta la domanda d'esame?
- La scuola non valuta la scelta educativa della famiglia. Però può, in un'ottica collaborativa, suggerire regolazioni se il progetto risulta manifestamente incoerente con le Indicazioni nazionali, al fine di tutelare il diritto del minore a un'istruzione adeguata.
- La scuola è tenuta a sollecitare formalmente la famiglia. Se la situazione persiste, il dirigente deve segnalare l'inadempimento al Sindaco, che è l'autorità competente per la vigilanza sull'obbligo di istruzione.

Q&A: alcune domande ricorrenti

- Comunicazioni presentate fuori tempo o prive degli allegati richiesti: il dirigente rischia qualcosa se non interviene?
- Le associazioni di homeschooling possono sostituirsi alla scuola?
- Le famiglie possono richiedere la restituzione dei documenti?
- Sì. Oggi la vigilanza sull'obbligo di istruzione non è più solo formale. L'inerzia o la mancata documentazione delle azioni svolte può esporre il dirigente a responsabilità.
- No. Le associazioni non hanno alcun riconoscimento giuridico nell'ordinamento scolastico. La responsabilità resta in capo alla famiglia e agli organi pubblici di vigilanza.
- No, la documentazione serve a tracciare il percorso del minore e non può essere consegnata.



Grazie!

consulenza@anp.it